

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 05 novembre 2018

Commissario delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) - Ordinanza n. 437 del 26 ottobre 2018

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Revoca del contributo all'istanza ID 53767249 intestata a Benaglia F.lli s.n.c. di Benaglia Amos, Adelelmo e c., P.IVA 02033740206, progetto riguardante il settore agricoltura e agroindustria, provvedimento n. 157

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art.3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Vista la Convenzione Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. - Associazione Bancaria Italiana del 17 dicembre 2012, la quale regola le modalità di erogazione dei contributi mediante il meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui all'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012.

Viste:

- l'Ordinanza 20 febbraio 2013, n.13 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi*

per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi;
- l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento*» e la successiva integrazione ordinanza 27 giugno 2018, n. 398.

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono rese disponibili risorse finanziarie per la concessione del contributo relative alle domande presentate ai sensi della stessa Ordinanza e distinte:

- in euro 12 milioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art.3 comma 1 lettera B della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- in euro 158 milioni, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'ordinanza commissariale 4 novembre 2016, n. 262;
- in euro 7,1 milioni, di cui all'articolo 11 comma 1 bis del d.l. n. 74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1° aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art. 1 «*Soggetti richiedenti*» commi 1 e 2.

Ricordato che, l'ordinanza n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti altresì:

- il decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 27 giugno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della citata Ordinanza n.14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- il successivo decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agricoltura ai sensi della citata ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;
- il successivo decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filieri Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 della citata ordinanza n.14 e s.m.i., quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- il successivo decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 5 aprile 2016, n. 3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- il decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Viste le proprie ordinanze:

- 11 gennaio 2016, n.180, avente ad oggetto «*Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Concessione e rideterminazione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria, provvedimento n.80*» per il settore Agricoltura e Agroindustria, con la quale è stato concesso il contributo di € 163.154,55 all'Impresa BENAGLIA F.LLI S.N.C. DI BENAGLIA AMOS, ADELELMO E C., P.IVA 02033740206, per l'intervento sito nel Comune di Quistello (Mn) presentato ai sensi dell'ordinanza n. 13/2013 e s.m.i. e identificato con l'ID nel sistema informativo GeFO 53767249;
- 30 settembre 2016 - n.252, «*Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Rideterminazione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d'atto di economie sul finanziamento già concesso, provvedimento n.101*» per il settore Agricoltura e Agroindustria, con la quale, modificando l'Ordinanza n. 180/2016 è stato rideterminato il contributo a € 250.808,58 all'Impresa BENAGLIA F.LLI S.N.C. DI BENAGLIA AMOS, ADELELMO E C., P.IVA 02033740206, per l'intervento sito nel Comune di Quistello (Mn) presentato ai sensi dell'Ordinanza n. 13/2013 e s.m.i. e identificato con l'ID nel sistema informativo GeFO 53676921.

Visti i decreti del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria 31 maggio 2018 n.8150 e della successiva modifica 15 giugno 2018 n. 8817 di approvazione della rendicontazione delle spese per il primo SAL per l'impresa BENAGLIA F.LLI S.N.C. DI BENAGLIA AMOS, ADELELMO E C., P.IVA 02033740206 e con i quali è stato dato ordine all'Istituto di credito Banco Popolare prescelto dal beneficiario di liquidare la somma complessiva di € 35.642,85.

Viste le Decisioni della Commissione Europea relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuta SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891-final, Aiuto SA.39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito quale termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia la data del 31 dicembre 2018.

Dato atto del fatto che, previa richiesta in tal senso avanzata da parte dei Commissari delegati per i territori delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale ha avanzato alla Commissione Europea una richiesta di modifica del regime di aiuti SA.44034 (2016/N), con l'intento di ottenere una terza proroga del regime, mediante nota protocollo n. 0001940 del 18 gennaio 2018.

Preso atto della risposta del Direttore per le questioni giuridiche, istituzionali e procedurali della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea, protocollo Ares(2018)1617185 del 23 marzo 2018, con la quale si informa che i servizi della Commissione ritengono che i motivi presentati dalla autorità italiane non siano tali da giustificare un'ulteriore proroga oltre le deroghe già concesse, in quanto gli aiuti destinati ad indennizzare le imprese dei danni causati dal sisma alla produzione agricola dovrebbero essere versati il più presto possibile dopo le calamità, al fine di evitare il rischio di distorsione della concorrenza, mentre al contempo il pagamento di aiuti parecchi anni dopo il verificarsi dell'evento può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento, non risulta essere compatibile con il mercato interno, specie se i pagamenti fossero effettuati solo 8 anni dopo l'evento sismico.

Preso atto altresì dell'invito mosso dall'Italia dai servizi della Commissione, i quali, in esito della medesima nota, invitano le Autorità italiane a ritirare la richiesta di proroga.

Assunto il fatto che la suddetta notifica inerente gli Aiuti di Stato concedibili a rimborso dei danni occorsi alle imprese agricole ed agroindustriali è ormai prossima alla scadenza e non può più essere prorogata.

Considerato che ai sensi di quanto stabilito agli art. nn. 5 e 14 dell'ordinanza 13 così come aggiornata con l'ordinanza 16 aprile 2018, n.381, il termine di fine lavori e rendicontazione per le imprese del settore Agricoltura e Agroindustria è stato fissato al 10 settembre 2018 pena la revoca del contributo e che al punto 2 del disposto dell'ordinanza n. 392 e s.m.i. è data la pos-

sibilità di aderire entro il termine perentorio del 31 luglio 2018 alle modalità di deroga a tale termine così come concordata con la Commissione Europea nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato.

Vista la comunicazione del S.I.I. per il settore Agricoltura e Agroindustria in data 8 ottobre 2018, assunta agli atti con protocollo C1.2018.0005883, con la quale è stato comunicato che l'impresa BENAGLIA F.LLI S.N.C. DI BENAGLIA AMOS, ADELELMO E C., P.IVA 02033740206, per l'intervento sito nel Comune di Quistello (Mn) identificato con l'ID nel sistema informativo GeFO 53767249 non ha presentato la rendicontazione finale entro il termine stabilito del 10 settembre 2018, né ha aderito entro il termine perentorio del 31 luglio 2018 alla possibilità di deroga concordata con la Commissione Europea così come individuate al punto 2 dell'ordinanza n. 392 e s.m.i..

Vista la nota del Soggetto Attuatore del 10 ottobre 2018 prot. n.C1.2018.0005959, a «BENAGLIA F.LLI S.N.C. DI BENAGLIA AMOS, ADELELMO E C.» (benagliasncc@pec.it), avete ad oggetto «BENAGLIA F.LLI S.N.C. DI BENAGLIA AMOS, ADELELMO E C. (ID53767249) - Preavviso di revoca del contributo assegnato con Ordinanze 11 gennaio 2016 n.180 e 30 settembre 2016 n. 252.», con la quale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/1990 è stata comunicata l'intenzione di proporre al Commissario delegato la revoca del contributo concesso con le ordinanze n. 180 e con la successiva modifica n.252 per le motivazioni sopra richiamate del non rispetto dei termini di fine lavori e rendicontazione di cui all'Ordinanza n.13 e s.m.i., né l'adesione alle possibilità individuate al punto 2 dell'ordinanza n. 392 e s.m.i..

Preso atto che, alla data del 24 ottobre 2018, è decorso inutilmente il termine per eventuali controdeduzioni.

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del contributo, per le motivazioni sopra esposte, per l'istanza ID53767249 intestata a BENAGLIA F.LLI S.N.C. DI BENAGLIA AMOS, ADELELMO E C., P.IVA 02033740206, concesso con l'Ordinanza Commissariale n. 180/2016 così come modificata con la successiva Ordinanza n. 252.

Atteso che l'articolo n. 14 «*Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili*» dell'ordinanza n. 13 così modificata con l'ordinanza 16 aprile 2018 n. 381 indica come data ultima per la fine lavori il 10 settembre 2018, pena la revoca del contributo ai sensi ed in applicazione dell'articolo n. 24 indicando che la restituzione debba comprendere gli interessi legali maturati.

Considerato che l'erogazione del contributo a seguito dell'approvazione del primo stato di avanzamento lavori SAL è stato erogato su disposizione del S.I.I. nel rispetto dell'articolo n. 16 comma 1 dell'ordinanza n. 13.

Ritenuto dover procedere allo svincolo delle risorse assegnate per le suddette istanze nella diretta disponibilità del Commissario, di cui all'art. 26, comma 1°, secondo punto elenco, della più volte citata ordinanza Commissariale n. 13 e s.m.i.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di revocare il contributo alla società BENAGLIA F.LLI S.N.C. DI BENAGLIA AMOS, ADELELMO E C., P.IVA 02033740206 per l'istanza ID53767249, concesso con ordinanza commissariale n. 180 così come modificata con la successiva ordinanza n. 252;

2. di incaricare il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) competente, in raccordo con l'Istituto di Credito Banco Popolare prescelto dal beneficiario, del recupero della somma complessivamente già erogata di € 35.642,85, oltre agli eventuali interessi legali maturati, agendo le previste procedure di «*rimborso anticipato obbligatorio*» previste dalla Convenzione CDP-ABI e dai relativi contratti stipulati con il beneficiario;

3. di incaricare l'Istituto di Credito Banco Popolare di restituire la suddetta somma, una volta recuperata, alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., liberando al contempo l'eventuale riserva fatta sulle somme provvisoriamente assegnate dal S.I.I. E non erogate;

4. di notificare il presente atto al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) competente, al Comune di Quistello, all'Istituto di credito Banco Popolare filiale di Quistello ed all'impresa

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 05 novembre 2018

BENAGLIA F.LLI S.N.C. DI BENAGLIA AMOS, ADELELMO E C., PIVA
02033740206;

5. di svincolare nella diretta disponibilità del Commissario di cui all'art. 26 della più volte citata Ordinanza Commissariale n.13 e s.m.i. le risorse assegnate e non erogate;

6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana